

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

Parte I<sup>a</sup> - LEGGI E DECRETI

## AMTSBLATT DER REGION TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

Erster Teil - GESETZE UND DEKRETE

Direzione, Redazione ed Amministrazione:  
presso Giunta Regionale - Trento, Piazza Dante — Telefono 26-81

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952  
Parte I (Leggi e Decreti) e Parte II (Comunicati ufficiali)  
Anno L.1.000.— Semestrale L. 600.—

### AVVERTENZE

Il pagamento degli abbonamenti deve essere fatto esclusivamente a mezzo versamento sul conto corrente postale N. 14/1983 intestato all'Amministrazione del Bollettino.  
Non saranno riconosciuti pagamenti fatti in altro modo.  
Fascicoli separati del « Bollettino Ufficiale » possono essere acquistati presso Casa Editrice I. C. A., Via Roma 88, Trento.

Direktion, Schriftleitung und Verwaltung:  
beim Regionalausschuss - Trient, Piazza Dante — Telephon 26-81

BEZUGSPREISE FÜR DAS JAHR 1952  
I. Teil (Gesetze und Dekrete) und II. Teil (Amtsmitteilungen)  
Jahresbezugspreis: L. 1.000.— Halbjährlich: L. 600.—

### ZUR BEACHTUNG

Die Zahlung des Bezugspreises hat ausschliesslich auf Post-Kontokorrent Nr. 14/1983, auf die Verwaltung des Amtsblattes lautend, zu erfolgen.  
Zahlungen anderer Art werden nicht anerkannt.  
Einzelnummern des Amtsblattes können bei der Verlagsanstalt I. C. A., Via Roma, 88 - Trient, bezogen werden.

### AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento al « Bollettino Ufficiale » alle condizioni di cui sopra.

### WICHTIGE MITTEILUNG

Um zu vermeiden, dass mit 1. Januar k. J. in der Zusendung dieses Blattes Unterbrechungen eintreten und in Anbetracht dessen, dass es nachträglich nicht mehr möglich sein würde, den Säumigen alle rückständigen Faszikel zukommen zu lassen, werden die Abonnenten ersucht, das Abonnement auf das « Amtsblatt » BALDIGST ZU DEN OBIGEN BEDINGUNGEN zu erneuern.

## SOMMARIO - VERZEICHNIS

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1951, n. 18

Autorizzazione alla Provincia di Trento ad applicare supercontribuzioni per gli anni 1950-1951.  
pag. 181

REGIONALGESETZ 10. Dezember 1951, Nr. 18

Ermächtigung der Provinz Trient zur Anwendung von Sonderzuschlägen für die Jahre 1950-1951.  
Seite 182

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1951, n. 19

Impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1949; secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1951, e altri provvedimenti di carattere finanziario  
pag. 182

REGIONALGESETZ 15. Dezember 1951, Nr. 19

Verwendung des im Finanzjahr 1949 festgestellten Bilanzüberschusses, zweite Aenderungsverfügung des Bilanzvoranschlages für das Finanzjahr 1951 und andere Verfügungen finanzieller Art. Seite 184

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1951, n. 18

Autorizzazione alla Provincia di Trento ad applicare supercontribuzioni per gli anni 1950-1951.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

La Provincia di Trento è autorizzata ad applicare, limitatamente all'anno 1951, una supercontribuzione del 2.50% oltre le aliquote massime stabilite dalle leggi vigenti sulla sovrimposta provinciale terreni e sull'addizionale provinciale redditi agrari.

#### Art. 2

Sono convalidate a tutti gli effetti, per l'anno 1950, le supercontribuzioni applicate dalla Provincia di Trento sulla sovrimposta terreni e sull'addizionale redditi agrari nella misura del 2.50% oltre

le aliquote massime stabilite dalle leggi vigenti.

**Art. 3**

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 10 dicembre 1951.

Visto:

*Il Presidente della Giunta Regionale*  
**ODORIZZI**

*Il Commissario del Governo nella Regione*  
**BISIA**

---

REGIONALGESETZ 10. Dezember 1951, Nr. 18

**Ermächtigung der Provinz Trient zur Anwendung von Sonderzuschlägen für die Jahre 1950-1951.**

**DER REGIONALRAT**  
hat genehmigt

**DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSCHUSSES**  
verkündet

folgendes Gesetz:

**Art. 1**

Die Provinz Trient wird ermächtigt, für das Jahr 1951 einen Sonderzuschlag von 2.50% auf die von den in Kraft stehenden Gesetzen über den Provinzzuschlag auf Grund- und Bodenertragssteuer festgesetzten Höchstsätze anzuwenden.

**Art. 2**

Die von der Provinz Trient für das Jahr 1950 angewendeten Sonderzuschläge auf den Grundsteuer- und den Bodenertragssteuerzuschlag in Höhe von 2.50% über die von den bestehenden Gesetzen vorgesehenen Höchstgrenzen hinaus, werden hiermit mit voller Wirkung nachträglich genehmigt.

**Art. 3**

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für seine Einhaltung Sorge zu tragen.

Trient, 10. Dezember 1951.

Gesehen:

*Der Präsident des Regionalaussschusses*  
**ODORIZZI**

*Der Regierungskommissär in der Region*  
**BISIA**

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1951, n. 19

**Impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1949; secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1951, e altri provvedimenti di carattere finanziario.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1.**

Per l'assistenza sociale alla quale provvede l'Assessorato Regionale delle Attività Sociali e Sanità è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1951, l'ulteriore spesa di lire 98 milioni, di cui lire 21 milioni per la concessione di contributi ad Istituzioni di assistenza e beneficenza e spesa per l'acquisto di edifici destinati all'assistenza.

È autorizzata, inoltre, nello stesso esercizio, la spesa di Lire 7 milioni per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera di competenza del detto Assessorato.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte con l'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1949.

Gli stanziamenti di cui al 1° ed al 2° comma del presente articolo, se, eventualmente, non impegnati entro il 31 dicembre 1951, potranno essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 1952.

**Art. 2.**

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per le Finanze e previa deliberazione della Giunta medesima, sarà provveduto, al fine di stabilire i limiti di impegno per i vari oneri afferenti l'assistenza sociale, alla ripartizione in articoli del fondo iscritto al capitolo 153 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1951 nell'ammontare risultante dall'aumento di cui al successivo articolo 8.

**Art. 3.**

È autorizzato il prelievo dall'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1949 della somma di lire 10 milioni quale contributo straordinario alla Università degli Studi di Padova per la costruzione della sede della Facoltà agraria, avente anche interesse regionale.

Il provvedimento relativo sarà adottato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e Foreste.